

N. 2287-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,
dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli
2, 3 e 9 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

«Proroga di termini»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro

(CIAMPI)

Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997

Differimento di termini riguardanti il settore universitario e
della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manife-
stazioni sportive, nonchè disposizioni sul servizio di mensa
nelle scuole

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Differimento di termini nel settore universitario e della ricerca scientifica)

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1988-89».

3. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è differito fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

4. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoria-

mente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti, entro il 31 dicembre 1996, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie, trasformatesi in corsi di diploma universitari.

5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1994.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata

del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

8. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è prorogato al 30 giugno 1998.

9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensione da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica)

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 85 del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo

8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della stessa legge n. 23 del 1996 possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1° gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della predetta legge n. 23 del 1996.

Art. 3.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.

3. Il Ministro dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza de-

gli alunni durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996.

5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Proroga di termini relativi a manifestazioni sportive)

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è fissato al 30 giugno 1997.

